

Ordinanza
sull'istruzione nell'ambito della difesa integrata
(Ordinanza sull'istruzione DI)¹⁾

501.2

del 18 dicembre 1974

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 e 4 della legge federale del 27 giugno 1969²⁾ su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa;

visti gli articoli 9 e 11 della legge federale del 30 giugno 1927³⁾ sull'ordinamento dei funzionari federali;

visto l'articolo 147 dell'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907⁴⁾;

visto l'articolo 91 della legge federale del 23 marzo 1962⁵⁾ sulla protezione civile;
...⁶⁾

ordina:

1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza regola il coordinamento dell'istruzione nell'ambito della difesa integrata, l'esecuzione di corsi ed esercizi da parte della Confederazione e l'aiuto che essa presta ai Cantoni per i loro corsi ed esercizi. Sono riservate le prescrizioni sull'istruzione negli altri settori della difesa.

Art. 2 Coordinamento dell'istruzione

¹ Il coordinamento dell'istruzione per la difesa integrata incombe all'Ufficio centrale della difesa (detto qui di seguito «Ufficio centrale»). Esso provvede, in collaborazione con gli organi competenti della Confederazione e dell'esercito e d'intesa con i Cantoni, a coordinare cronologicamente gli esercizi conformemente agli articoli 13 e 14.⁷⁾

² L'Ufficio centrale dispone di una Commissione permanente per l'istruzione, composta segnatamente di rappresentanti dell'Ufficio centrale, della Cancelleria federale, dell'esercito, dell'Ufficio federale della protezione civile, dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese e dei Cantoni. Il direttore

RU 1975 87

¹⁾ Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

²⁾ RS **501**

³⁾ RS **172.221.10**

⁴⁾ RS **510.10**

⁵⁾ RS **520.1**

⁶⁾ CpV. 5 abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

⁷⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

dell'Ufficio federale può proporre ulteriori membri. I membri della Commissione sono nominati dallo Stato maggiore della difesa.¹⁾

³ L'Ufficio centrale tratta gli affari di sua competenza direttamente con gli organi interessati dell'Amministrazione federale, dell'esercito e dei Cantoni.

⁴ Gli organi civili e militari incaricati della preparazione e dell'esecuzione dell'istruzione nell'ambito della difesa integrata coordinano le loro attività.²⁾

Art. 3 Partecipanti

¹ Ai corsi e agli esercizi partecipano le persone la cui funzione necessita una particolare preparazione sul piano della collaborazione nell'ambito della difesa integrata.

² Si tratta segnatamente di:

- a. funzionari della Confederazione;
- b. militari;
- c. membri delle autorità e funzionari dei Cantoni, distretti e Comuni;
- d. quadri della protezione civile;
- e.¹⁾ quadri dell'approvvigionamento economico del Paese;
- f. membri di commissioni federali;
- g. rappresentanti della vita politica, dei mezzi d'informazione, dell'economia, della scienza, delle federazioni, dell'istruzione pubblica e della chiesa.

³ La presente ordinanza non modifica la posizione giuridica dei partecipanti secondo il capoverso 2, in particolare per quanto concerne l'obbligo di partecipare, la responsabilità, le indennità, l'assicurazione e le indennità per perdita di guadagno.¹⁾

Art. 4¹⁾ Istruttori e aiuti

¹ Gli istruttori e gli aiuti devono essere, nella misura del possibile, funzionari e impiegati federali, nonché appartenenti alla protezione civile e all'esercito.

² Se necessario, l'Ufficio centrale, d'intesa con gli organi cantonali competenti, può chiamare a partecipare persone idonee provenienti dai Cantoni.

Art. 5¹⁾ Indennità

Il Dipartimento militare federale stabilisce le indennità d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

2 Corsi per la difesa integrata

Art. 6 Organizzazione dei corsi

¹ L'Ufficio centrale dirige i corsi per la difesa integrata.

² Esso determina le categorie dei partecipanti, nonché la frequenza dei corsi.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

²⁾ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

Art. 7¹⁾ Corsi di base

¹ I corsi di base servono:

- a. all'istruzione dei quadri incaricati di trattare gli affari della difesa integrata nella Confederazione, nei Cantoni, nella protezione civile e nell'esercito;
- b. ad istruire nei propri lavori il personale degli stati maggiori civili.

² I corsi di base durano fino a dieci giorni. Di regola sono divisi in due parti.

Art. 8²⁾**Art. 9¹⁾** Corsi di studio

I corsi di studio, di tre giorni al massimo, servono alla trattazione di problemi particolari della difesa integrata con membri delle autorità dei Cantoni e dei Comuni, nonché con rappresentanti dei diversi settori della difesa integrata.

Art. 10 Giornate d'informazione

Le giornate d'informazione, di tre giorni al massimo, servono a ragguagliare i quadri incaricati di trattare gli affari della difesa integrata, ma che non necessitano, in questo campo, di un'altra formazione speciale.

Art. 11 Corsi per gli istruttori

I corsi per gli istruttori, di cinque giorni al massimo, servono alla formazione e al perfezionamento di personale insegnante per i corsi e gli esercizi della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 12 Corsi tecnici

I corsi tecnici servono alla formazione di specialisti. L'Ufficio centrale ne stabilisce il genere e la durata. Esso può affidare ad altri uffici la direzione di questi corsi intesi alla formazione degli specialisti incaricati del coordinamento dei servizi (servizio d'informazione, delle trasmissioni, sanitario, di protezione AC, veterinario, ecc.).

3 Esercizi per la difesa integrata

Art. 13 Esercizi della Confederazione¹⁾

¹ L'esercizio di difesa integrata, di sei giorni al massimo, serve all'istruzione degli organi direttivi della Confederazione.¹⁾

² Il direttore e i partecipanti sono designati dal Consiglio federale.

³ Membri dell'autorità cantonale e persone della vita pubblica possono essere chiamati a partecipare all'esercizio di difesa integrata.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

²⁾ Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

Art. 14 Esercizi dei Cantoni¹⁾

¹ Gli esercizi con l'impiego combinato di mezzi civili e militari dei Cantoni (esercizi combinati) servono al perfezionamento della collaborazione tra le autorità civili e i loro stati maggiori e i comandi militari, nonché tra gli organi direttivi civili e le truppe messe a disposizione delle autorità per prestare aiuto.¹⁾

² Il direttore dell'esercizio è designato, di volta in volta, dall'Ufficio centrale di concerto con gli organi interessati.

³ Il coordinamento tra gli organi tecnici civili della Confederazione spetta all'Ufficio centrale.

⁴ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, di regola ogni sei anni, uno stato maggiore di direzione d'esercizio, composto di persone dei dipartimenti e della Cancelleria federale, nonché di appartenenti all'organizzazione territoriale.²⁾

4 Aiuto per l'istruzione nei Cantoni

Art. 15

La Confederazione aiuta, nel limite del possibile, i corsi e gli esercizi organizzati dai Cantoni con:

- a. consulenza;
- b. messa a disposizione di personale insegnante e materiale d'istruzione;
- c. cooperazione in occasione di esercizi di stati maggiori territoriali o stati maggiori di reggimenti di protezione aerea con stati maggiori civili;
- d. designazione di personale e fornitura di mezzi tecnici per la formazione di istruttori cantonali.

5 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il Dipartimento militare federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1976.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).

²⁾ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 1993 (RU **1993** 1316).